

Spett.le Ditta/Società

Carrara, 30.06.2009  
DF/

## IVA PER CASSA

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 20/E/2009, ha definito il quadro applicativo del **nuovo regime** fiscale che consente di differire l'**esigibilità dell'imposta** al momento in cui viene **pagato il corrispettivo**.

### Soggetti interessati

Sono i soggetti IVA di piccole dimensioni (imprenditori, artisti o professionisti) che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti, anche «non residenti».

Vi sono due limitazioni:

1. una relativa alla dimensione dei soggetti IVA: possono avvalersi del regime solo coloro che nell'anno solare precedente hanno realizzato un **volume d'affari non superiore a 200.000 euro**.
2. una relativa alla tipologia delle operazioni: sono **escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori**, residenti o non residenti (in caso di operazioni a persone fisiche imprenditori individuali, artisti o professionisti, il cedente deve accertarsi se l'acquirente sta agendo come soggetto IVA o come privato consumatore).

I contribuenti che intraprendono l'esercizio dell'attività possono avvalersi del regime «IVA di cassa» qualora prevedano di realizzare, nell'anno di inizio attività, un volume d'affari non superiore al limite indicato al punto 2. Sono esclusi dalla facoltà di differimento dell'IVA i contribuenti che si avvalgono di **regimi speciali** (regime «monofase», agenzie di viaggi, regime del margine, etc.).

### Applicazione del regime

Il nuovo regime consente ai cedenti/prestatori di **versare l'IVA** all'Erario **solo dopo aver incassato l'imposta dai propri clienti**, soggetti passivi IVA; l'IVA relativa all'operazione può essere quindi portata «a debito» nel mese/trimestre in cui avviene l'**incasso** anziché nel mese/trimestre in cui è emessa la fattura o comunque si considera effettuata l'operazione.

L'opzione può essere esercitata **anche per singola operazione**, apponendo una **espressa annotazione sulla fattura** («Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008»).

Il differimento dell'esigibilità, tuttavia, è **limitato nel tempo**; infatti, l'imposta diviene comunque esigibile **dopo il decorso di un anno** dal momento di effettuazione dell'operazione, anche se non fosse ancora intervenuto il pagamento della prestazione (a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive).

### Superamento del limite in corso d'anno

La facoltà di emettere fatture con IVA differita non può essere più esercitata quando viene superata, nel corso dell'anno solare, la **soglia di 200.000 euro** di volume d'affari. In tal caso, le **operazioni effettuate successivamente** al superamento della soglia non possono fruire del regime dell'esigibilità differita.

Quindi il superamento della soglia **non ha valore retroattivo** e le operazioni effettuate precedentemente possono continuare a beneficiare del differimento.

### Detrazione dell'imposta

Alla facoltà del cedente/prestatore di versare l'IVA solo dopo il pagamento della fornitura corrisponde il **divieto dell'acquirente di poter esercitare la detrazione** del tributo prima dell'avvenuto pagamento. In caso contrario, infatti, si verificherebbe uno **svantaggio** per l'Erario.

Poiché l'applicazione del regime IVA per cassa dipende esclusivamente dall'apposizione della prescritta annotazione, il cessionario/committente – pur registrando la fattura - deve astenersi dall'operare la detrazione, fino al pagamento del corrispettivo o al decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, con riguardo a tutte le fatture che rechino tale indicazione.

### Pagamenti parziali

Nel caso in cui il corrispettivo sia pagato solo in parte, l'imposta diventa esigibile ed è detraibile per un importo corrispondente al rapporto tra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

\*\*\*\*\*

Rimaniamo come sempre a disposizione per qualunque chiarimento e con l'occasione inviamo i più cordiali saluti.

S O F I M  
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SO-CIRC/CIRC09/POR

SOFIM-SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE srl  
Cap. soc. 46.800 euro, vers. - Sede legale: Marina di Carrara/Ms, Viale da Verrazzano 7 – Cod. fisc. e part. iva 00352520456  
Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478 - Registro delle Imprese di Massa Carrara/Ms – [sofimsrl@tin.it](mailto:sofimsrl@tin.it)

Consulenza ed assistenza: DONNINI & ASSOCIATI - Dottori Commercialisti e Revisori Contabili